



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 – 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 182 /REGINT

Palermo, 03.02.2019

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

**Circolare n. 6/2019**

**Informativa**

All'U.O. Coordinamento Strategico

LORO SEDE

<b>Materia</b>	<b>Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.</b>
<b>Oggetto</b>	<b>Decreto Legge 29 dicembre 2018, n.143 recante "Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea".</b>

Il D.L. 29 dicembre 2018, n.143, in vigore dal 30 dicembre 2018, modifica, introducendo nuove regole, la disciplina del servizio di noleggio con conducente prevista dalla legge 15 gennaio 1992, n.21, e da successive modificazioni apportate dalla legge 27 febbraio 2009, n.14.

In attesa di eventuale modificazione in sede di legge di conversione si fornisce il testo aggiornato (modifiche in carattere **grassetto**) degli articoli interessanti la attività di controllo.

In particolare le **lettere a) e b)** del **comma 1 dell'art.1** apportano **modifiche** agli **artt.3 e 11** della legge 15 gennaio 1992, n.21, stabilendo:

**A) novità riguardanti l'art.3 :**

- ✓ il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la **propria sede o rimessa**, appositamente richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche **mediante l'utilizzo dei mezzi tecnologici**;
- ✓ la **sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione**. La nuova disposizione prevede, anche, che il vettore possa disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui ricade il comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, e salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 gennaio 2019.  
Fino alla data di adozione della deliberazione della conferenza unificata e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di prenotazione, può avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o presso al sede (comma 9).





Testo previgente	Testo attuale
<p><b>Art. 3</b> (Servizio di noleggio con conducente).</p> <p>1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.</p> <p>2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.</p> <p>3. <del>La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.</del></p>	<p><b>Art. 3</b> (Servizio di noleggio con conducente).</p> <p>1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.</p> <p>2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.</p> <p>3. <b>La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 gennaio 2019.</b></p>

#### B) Modifiche riguardanti l'art.11

La lettera c) del comma 1 dell'art.1 del D.L. n.143 del 2018, oltre a sostituire il comma 4 dell'art.11 legge 15 gennaio 1992, n.21 e ss.mm.ii introduce i nuovi commi **4-bis e 4-ter**.

Le novità prevedono

- ✓ che le prestazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'uso di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente deve avvenire presso le rimesse con ritorno alle stesse. Viene, altresì, stabilito che il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possa avvenire anche al di fuori della Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente vi è l'obbligo, da parte del conducente, della compilazione e tenuta di un foglio di servizio in formato elettronico nel quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine del servizio;
- e) e dati del fruitore del servizio.

Viene, inoltre, specificato che sino a quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non emanerà, con proprio decreto, le specifiche relative al foglio di servizio in formato elettronico lo stesso verrà sostituito da una versione cartacea contenente i medesimi contenuti previsti per il foglio elettronico ed una numerazione progressiva delle singole pagine da compilare.

Il foglio di servizio, in originale, deve essere tenuto a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni. La copia conforme del predetto foglio di servizio deve essere depositata presso la rimessa (comma 4).

- ✓ E', altresì, previsto che l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (comma 4-bis).
- ✓ Infine il nuovo comma 4-ter consente la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

Testo previgente	Testo attuale
<p><b>Art. 11</b></p> <p>Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente</p> <p>1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.</p> <p>2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono</p>	<p><b>Art. 11</b></p> <p>Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente</p> <p>1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.</p> <p>2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono</p>





effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

~~4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:~~

~~a) fogli vidimati e con progressione numerica;~~  
~~b) timbra dell'azienda o/o societa' titolare della licenza. La compilazione dovra' essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:~~

- ~~1) targa veicolo;~~
- ~~2) nome del conducente;~~
- ~~3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;~~
- ~~4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;~~
- ~~5) dati del committente.~~

~~Tale documentazione dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.~~

5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di mezzi tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alla stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche fuori dalla Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico e' sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti da quello in formato elettronico, e da tenere a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, copia conforme depositata in rimessa.

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più destinazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e' in ogni caso consentita la fermata sul suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

5. I comuni in cui non e' esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorita' competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.





Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio previsto dall'art.11 – bis della L. n.1992 n.21, il **comma 4 , dell'art.1**, del D.L. in oggetto indicato ha previsto una moratoria, stabilendo in particolare che nel caso di **inosservanza degli artt.3 e 11**, così come modificati dal D.L. in argomento, **le sanzioni si applicheranno a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di entrata** in vigore dello stesso. Inoltre **restano sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'art.85 del C.d.S. limitatamente ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.**

Il decreto prevede anche, l'istituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore, presso il CED del M.I.T., di un **registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante (comma 3).**

Viene, inoltre, previsto (**comma 6**) che a decorrere dal 30 dicembre 2018 e fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale di cui al comma 3, **non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante.**



IL COMANDANTE  
Dott.G. MARCHESE